



**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**IX sezione civile**

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Alessandra Aragno	Presidente
dott.ssa Silvia Carosio	Giudice
dott.ssa Sara Perlo	Giudice relatore

Nella causa n. RG 18932/23 promossa da:

Floridablanca in Colombia, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Garelli e dall'Avv. Sara Ghione

a  
ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017

avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino del 17.04.2023 notificato al ricorrente il 29.09.2023.

**PREMESSE IN FATTO**

Con ricorso tempestivamente depositato in data 29.10.2023,  
...a proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale, previa disapplicazione del provvedimento adottato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, di riconoscere in suo favore, in via principale, lo status di

rifugiato; in subordine, la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2007 e, in ulteriore subordine, la protezione speciale.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio per eccepire l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso, trasmettendo gli atti.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere del 14.03.2025 in atti.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 20.03.2025, e all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

All'udienza del 20.03.2025 la difesa ha insistito nell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, in quanto ha ribadito che il ricorrente non è mai risultato irreperibile al domicilio dallo stesso indicato, considerata la circostanza che presso tale indirizzo il ricorrente ha ricevuto la convocazione per l'audizione e suo marito ha ricevuto gli atti relativi alla sua domanda di protezione internazionale senza alcun problema. Inoltre, all'udienza è comparso il marito del ricorrente, che ha confermato che lui ed il ricorrente sono scappati insieme dal Paese di origine per vivere in serenità il loro rapporto.

## RITENUTO IN DIRITTO

### 1. Premessa

Preliminarmente, con riferimento alla tempestività del ricorso, si osserva quanto segue. Il richiedente giustifica la tardività del ricorso in quanto:

*"- in data 29.09.2023, il ricorrente si recava presso gli uffici della Commissione Territoriale di Torino e apprendeva che il fascicolo era stato dichiarato chiuso e la notificazione del provvedimento eseguita; la Commissione asseriva che l'interessato fosse risultato irreperibile al domicilio indicato.*

*- Che, tuttavia, presso il domicilio indicato nell'attestato nominativo e nel modello C3 (all. n. 1), nonché ribadito dal ricorrente in sede di audizione, il ricorrente non è mai stato irreperibile. Presso tale indirizzo, infatti, il ricorrente riceveva la convocazione per l'audizione in data 12.02.2023; inoltre, suo marito, residente presso il medesimo indirizzo, riceveva gli atti relativi alla sua domanda di protezione internazionale. Pertanto, la notifica del provvedimento di diniego del ricorrente da parte della Commissione Territoriale non è avvenuta correttamente.*

*- Che in data 29.09.2023 è stato notificato "a mani" al sig. \_\_\_\_\_ provvedimento della Commissione di Torino datato 17.04.2023.*

*- Che, pertanto, solo grazie alla circostanza che il sig. P \_\_\_\_\_ si sia recato personalmente presso gli sportelli della Commissione, il ricorrente è riuscito a prendere visione del provvedimento n. 71268/2023 del 17.04.2023 della Commissione Territoriale di Torino con cui è stata rigettata la domanda di protezione internazionale." (cfr. pag. 8 del ricorso introduttivo).*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32725 del 18/12/2018, Rv. 652074 - 01 e con sentenza n. 4135 del 12/02/2019, Rv. 652852 - 03, hanno chiarito che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una

causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà.

Nel caso concreto in esame, premesso che è pacifico che l'indirizzo di domicilio del ricorrente era stato comunicato alla Commissione, il giudice ritiene che la notifica al ricorrente, esaminata la scheda Vestanet di cui al doc. 4 del ricorso dalla quale non risulta il luogo ove la notifica sia stata effettuata, non sia stata effettuata nel rispetto delle garanzie di legge ritenendosi dimostrato che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà.

Tale circostanza non comporta la nullità dell'atto impugnato ma solo la possibilità di rimettere in termine il ricorrente per le sue difese che possono essere garantite nell'odierno procedimento. Pertanto, il ricorrente va rimesso in termini dalla data della effettiva sua conoscenza dell'atto impugnato e cioè dal giorno in cui ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento, il 29.09.2023.

Conseguentemente, il ricorso in oggetto proposto il 29.10.2023 risulta proposto tempestivamente, entro 15 giorni dal giorno della conoscenza effettiva del contenuto della notifica dell'atto impugnato così come previsto dall' art. 10 comma 4 e 5 del d.lgs. n.25 del 2008.

Prima di passare alla disamina del merito del ricorso è opportuno riepilogare brevemente l'iter processuale che ha condotto all'attuale procedimento.

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale come da verbali in atti, il richiedente ha precisato: di essere cittadino della Colombia; di essere nato a Floridablanca; di aver vissuto in varie località come Malaga, Bucaramanga e Cali; di non aver terminato gli studi universitari; di aver lavorato come cameriere; di avere una famiglia di origine composta dalla madre, un fratello minore e la nonna; di essere sposato con un uomo di nome \_\_\_\_\_, con cui attualmente vive in Italia.

Quanto ai motivi per i quali ha deciso di lasciare il proprio Paese, il richiedente, nel corso dell'audizione svolta davanti alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese a marzo 2022 a causa di problemi dovuti al suo orientamento sessuale. In particolare, il ricorrente ha dichiarato di essere cresciuto solo con la madre, dopo l'abbandono del padre, e di aver vissuto con la stessa in varie località come Malaga, Cali e Bucaramanga. Il ricorrente ha dichiarato di essersi iscritto all'università di Bucaramanga e ivi essersi stabilizzato dopo la pandemia da COVID-19; contestualmente, ha dichiarato di aver esplorato la sua omosessualità. Nel 2021, il ricorrente ha riferito di aver conosciuto, mediante una app di incontri, un ragazzo di nome \_\_\_\_\_, con cui ha iniziato una relazione sentimentale che tuttora prosegue. Il ricorrente ha dichiarato che, un giorno, mentre si dirigeva all'università, è stato fermato da due uomini sconosciuti che, attratti dal suo aspetto fisico, ovvero dai capelli rossi e da un piercing al naso, gli hanno posto varie domande. Il ricorrente ha precisato che tali uomini gli hanno controllato i documenti ed il telefono, rivenendo le conversazioni con il compagno; successivamente,

lo hanno insultato in quanto omosessuale e gli hanno puntato una pistola contro, intimandogli di non frequentare più quella zona.

Il ricorrente ha dichiarato di essersi diretto all'università e di aver informato subito il compagno dell'accaduto, mentre non ha rivelato nulla ai familiari in quanto non aveva ancora confidato loro il suo orientamento sessuale. In seguito, il ricorrente ha trascorso una settimana a Ocana, presso il compagno, su suggerimento dello stesso, per poi far ritorno a Bucaramanga e proseguire con gli studi universitari. Il ricorrente ha dichiarato di non aver avuto alcun problema nei mesi successivi; ha vissuto in pace e tranquillità la sua relazione e si è sposato con rito civile con \_\_\_\_\_ il 14.10.2021. Il ricorrente ha precisato di aver rivelato di essere omosessuale alla madre poco prima del matrimonio.

In seguito al suddetto matrimonio, tuttavia, il ricorrente ha cominciato a ricevere, tra novembre 2021 e gennaio 2022, varie chiamate da numeri sconosciuti in cui veniva insultato e minacciato in quanto omosessuale. Il ricorrente ha riferito che, alla quarta chiamata anonima, ha minacciato gli intimidatori che, se non si fossero interrotte le chiamate, si sarebbe recato in polizia.

In seguito a tale minaccia da parte del ricorrente, questi ha dichiarato di esser stato aggredito da un uomo in moto, appostatosi vicino alla sua abitazione; in particolare, tale uomo gli ha puntato un'arma contro, gli ha sequestrato il cellulare e ordinato di non farsi più vedere in zona insieme al suo compagno. Il ricorrente ha riferito di aver denunciato l'accaduto alla polizia, consegnando anche un video recuperato da un privato della zona; tuttavia, quando si è recato alla *Fiscalia* per conoscere gli sviluppi della denuncia, il ricorrente ha appreso che non fosse mai stata registrata.

Successivamente, il ricorrente ha dichiarato di aver contattato il compagno e, confidato il senso di insicurezza che avvertiva, hanno lasciato insieme il Paese a marzo 2022.

A specifica domanda circa il timore in caso di rimpatrio, il richiedente ha dichiarato *"avrei paura per la mia vita e per la mia sicurezza. Nessuno mi protegge o mi appoggia e non potrei vivere una vita normale e di vivere una relazione normale con mio marito. Siamo già sposati e in Colombia non potrei costruirmi una vita"*.

A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha prodotto alla Commissione la seguente documentazione: 1) tessera universitaria; 2) certificati di trasferimento forzato.

Con provvedimento del 17.04.2023, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ha rigettato la domanda.

## **2. Audizione del Richiedente.**

Il Collegio reputa preliminarmente non necessaria la fissazione di udienza per una nuova audizione del Ricorrente, potendo la causa essere decisa sulla base degli elementi già acquisiti; non è necessario, dunque, richiedere alcun chiarimento alle parti e al Richiedente in particolare in ordine alle motivazioni, poste a fondamento del percorso migratorio, né sulle vicende successive.

D'altro canto, che una rinnovazione dell'audizione non sia necessaria in sede giudiziale risulta conforme alla recentissima giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia (cfr. Sentenza Moussa Sacko - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano, C-348/16, resa in data 26.7.2017). Né potrebbe affermarsi, trattandosi di rito camerale, che la fissazione di udienza per la mera comparizione del legale o dell'Avvocatura di Stato abbia una qualche utilità.

In definitiva, si deve respingere l'istanza del richiedente diretta ad ottenere l'audizione.

### **3. Sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato**

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del D. Lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che, nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione, si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La Commissione Territoriale ha ritenuto credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi alla nazionalità del richiedente, anche alla luce dei documenti prodotti.

La Commissione ha altresì ritenuto credibili, e pertanto accettati, gli elementi relativi all'orientamento sessuale del richiedente, il quale ha reso dichiarazioni lineari da cui emerge un percorso interiore di progressiva presa d'atto della propria omosessualità. Altrettanto credibili sono le dichiarazioni riguardanti la relazione intrattenuta con il suo attuale compagno. Di per sé considerati, tuttavia, questi stessi elementi non sono tali da giustificare il riconoscimento di protezione internazionale, in considerazione della valutazione di non credibilità del vissuto del richiedente svolta nei punti successivi.

La Commissione Territoriale ha ritenuto non credibili, e pertanto rigettati, gli elementi relativi ai fatti a fondamento della fuga perché contraddistinti da genericità e da incoerenze rispetto alle dichiarazioni rese dal partner richiedente asilo. Più precisamente: (A) Il narrato è generico, innanzitutto, sugli agenti persecutori. Al riguardo, il richiedente dichiara che gli autori delle aggressioni ai suoi danni dovrebbero appartenere a una organizzazione di cui, tuttavia, nulla sa, dalla denominazione alle attività (cfr. verbale, pag. 7). Altrettanto superficiali sono le dichiarazioni relative alle ragioni che lo hanno indotto a non denunciare la prima aggressione del 2021 e ai motivi per i quali ha ritenuto di espatriare, anziché risiedere in altre località colombiane, ad esempio Malaga dove vivevano già i suoi familiari e che egli stesso ha definito "*una delle zone più tranquille del Paese*".

(B)Emergono diverse incoerenze tra le dichiarazioni rese dal richiedente e quanto riferito dal suo compagno. In particolare: (i) il richiedente afferma di essere stato fermato la prima volta dai malviventi in quanto essi gli contestavano il suo aspetto fisico e in particolare di avere i capelli tinti di rosso, mentre il compagno afferma che essi lo avevano fermato *“per sapere se faceva parte di gruppi di estrema sinistra dell’Università [...] volevano sapere cosa facesse, dove studiasse”* (verbale pag. 8); (ii) il compagno afferma di aver saputo dal richiedente che si trattava di soggetti appartenenti a *“gruppi di estrema destra”* mentre il richiedente stesso, a specifica domanda, afferma di non sapere se quegli individui condividessero una particolare ideologia (verbale pag. 7); (iii) l’istante sostiene che lo zio sia stato ucciso perché omosessuale, il compagno dichiara invece che era stato assassinato perché consumatore di stupefacenti (verbale pag.9); (iv) il richiedente sostiene che l’uomo che lo ha insultato e minacciato di morte nel marzo 2022 non avesse partecipato alla prima aggressione del 2021 (verbale pag. 9), quando invece il partner afferma che si trattava di uno degli individui che lo aveva aggredito nel 2021 (verbale pag. 10); (v) la denuncia sarebbe stata effettuata, a dire del richiedente, il giorno stesso dell’aggressione del 2022 (verbale pag. 10), mentre a dire del partner il giorno successivo; (vi) l’istante dichiara di essere tornato in polizia dopo aver appreso che la denuncia non era stata registrata, circostanza invece negata dal partner (verbale pag. 11); (vii) il video in cui è stata registrata l’aggressione sarebbe stata consegnato, secondo il richiedente, da una guardia armata, secondo il partner, dal sindaco in persona (verbale pag. 11); (viii) il richiedente afferma di aver salvato una copia del video stesso nel pc della zia, mentre il partner esclude che ciò sia stato fatto (verbale pag. 11).

La Commissione Territoriale ha ritenuto incerti gli elementi relativi alle problematiche subite dal richiedente in Colombia a causa del suo orientamento sessuale. Infatti il richiedente ha reso dichiarazioni poco approfondite in merito alle discriminazioni subite a suo dire per anni; nonostante affermi che si tratti di situazioni di cui è stato vittima *“per tutta la vita”* e nonostante i tentativi di approfondimento da parte del funzionario, l’istante si limita a riferire, genericamente, di *“piccoli scherzi”*, di offese e di *“persone irrispettose”* (verbale pagg. 12-13) senza però riportare episodi specifici, fatta eccezione per un insulto ricevuto da un coetaneo alle scuole superiori e da un professore all’università. Inoltre, nel narrato si rileva una contraddizione interna in quanto la dichiarazione secondo cui le discriminazioni si sarebbero verificate in modo continuativo per tutta la sua esistenza in Colombia, non è coerente con altre affermazioni secondo cui nel periodo compreso tra la prima aggressione e le telefonate anonime avrebbe trascorso *“mesi di pace e serenità”*. Interrogato, inoltre, sul suo vissuto in quello stesso periodo, egli risponde affermando *“pensavo che quell’episodio che era successo fosse rimasto un brutto episodio della mia vita, stavo con una persona che amavo, andavo a lezione e lavoravo”* (verbale pag. 8) e non menzionando, quindi, discriminazioni ai suoi danni. Pertanto, non avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare le sue affermazioni sul punto, non risultando che le sue dichiarazioni siano coerenti e non risultando, infine, il richiedente in generale attendibile data la valutazione di non credibilità di cui al punto precedente, in

applicazione dei criteri di cui all'art. 3 co. 5 d.lgs. 251/2007 lettera a), c) ed e), gli elementi in esame sono rigettati.

In sede di impugnazione, la difesa del richiedente lamenta l'erroneità della decisione, insistendo per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra o, in via subordinata, della protezione sussidiaria di cui all'art.14 del d.lgs. 251/2007. La difesa ritiene che "è indubbio" che nel Paese di origine del ricorrente vi sia una discriminazione sistematica nei confronti delle persone LGBT+, per cui appare fondato il timore espresso dal ricorrente in caso di rimpatrio. Inoltre, la difesa evidenzia che in Colombia, specie nell'area di Santander, da cui proviene il ricorrente, vi sia una condizione di violenza generalizzata, nonché un'inefficienza cronica del sistema che risulta incapace di tutelare i cittadini. Infine, la difesa insiste per l'accoglimento della domanda subordinata dato l'impegno profuso dal ricorrente nel costruire una esistenza stabile e serena in Italia con il marito.

Il Collegio non condivide le asserzioni ministeriali relativamente al mancato riconoscimento della protezione internazionale.

Difatti, sebbene si rileva che le vicende poste alla base dell'espatrio siano state rese in termini generici, il Collegio ritiene plausibile che, in caso di rimpatrio, il ricorrente possa essere oggetto di persecuzione per il suo orientamento sessuale, considerando sia le COI sul Paese di origine del ricorrente sia l'orientamento sessuale dello stesso, la cui credibilità è stata riconosciuta anche dall'organo ministeriale.

Preliminarmente, si rileva che il Collegio, in condivisione con la Commissione, riconosce la credibilità dell'orientamento sessuale del ricorrente. Questi, infatti, ha reso dichiarazioni circostanziate e specifiche; è stato capace di descrivere in modo lineare e dettagliato il percorso mediante cui ha preso consapevolezza del suo orientamento sessuale. Sul punto, ha dichiarato *"io non so se una persona nasce o diventa omosessuale, ma me ne sono reso conto durante l'adolescenza. [...] Ai miei 19-20 anni dopo il Covid una delle prime cose che ho fatto è stata cercare altre persone come me, sono uscito con altre persone omosessuali e in quel periodo ho avuto la mia prima esperienza sessuale"*.

Inoltre, il ricorrente ha descritto in modo preciso il rapporto con l'attuale compagno ; ha riferito che si sono conosciuti mediante un app di incontri (Tinder), di aver iniziato a frequentarsi inizialmente a distanza, dato che il compagno era di Ocana, e di essersi sposati il 14.10.2021 (cfr. pp. 6-12 del verbale di audizione). Successivamente, il ricorrente ed il compagno hanno iniziato a progettare il loro futuro insieme, scontrandosi tuttavia con una realtà che ostacolava sempre più frequentemente la loro relazione sentimentale.

Sul punto, il Collegio rileva che, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal ricorrente, emerga che lo stesso è stato oggetto di discriminazioni in quanto omosessuale nel corso degli anni, senza godere del supporto né dei familiari né delle autorità locali.

In particolare, il Collegio rileva che il ricorrente ha dichiarato *"per tutta la vita ho subito offese, non so se siano vere e proprie discriminazioni, ma c'è sempre stato qualcuno che mi definiva effeminato e che ero un errore"*; ancora, ha riferito *"ai miei sedici anni alle superiori non avevo*

*interesse nel calcio, per la mia gestualità un ragazzo della scuola decise di chiamarmi frocio. Questo episodio lo ricordo bene perché mi etichettavano con parola".* Alla domanda della Commissione *"all'università che cosa è accaduto?"* risponde *"quando avevo i capelli tinti, un professore mi ha avvicinato e mi ha detto semestre nuovo, nuovo frocio".*

Il ricorrente ha altresì dichiarato che non ha goduto del pieno supporto da parte dei familiari; ha rivelato alla madre di essere omosessuale, poco prima del matrimonio. Il ricorrente ha precisato che, nonostante la mamma lo ami "molto e a prescindere da com'è", ha sofferto molto quando ha appreso della omosessualità del figlio poiché tradiva le sue aspettative sulla famiglia tradizionale (cfr. pp. 11-12 del verbale di audizione).

Inoltre, il Collegio rileva che il ricorrente non ha ricevuto alcun supporto neanche dalle forze dell'ordine; ha riferito di aver denunciato una delle aggressioni subite prima dell'espatrio, producendo anche un video a supporto di quanto denunciato; tuttavia, quando si è recato alla *Fiscalia* per ricevere informazioni sullo sviluppo delle indagini, il ricorrente ha appreso che la denuncia non fosse stata registrata. Sul punto, il ricorrente ha dichiarato che, richiesti chiarimenti alla polizia, gli è stato riferito che il suo caso non avesse bisogno di un'indagine (cfr. p. 10 del verbale di audizione).

Gli elementi summenzionati concorrono a delineare il contesto in cui il ricorrente è cresciuto ed ha vissuto la sua omosessualità, nonché la relazione con l'attuale compagno; tale contesto costituisce altresì lo scenario in cui il Collegio valuta i fatti posti dal ricorrente alla base della sua domanda di protezione internazionale.

Sul punto, si rileva che il ricorrente ha riferito una serie di episodi verificatosi nel 2021; in particolare, ha dichiarato di essere stato minacciato con un'arma ed insultato da due uomini in quanto omosessuale; dopo un breve periodo di serenità, ha affermato di aver ricevuto minacce anonime telefonicamente, presumibilmente dalle medesime persone; infine, il ricorrente ha riferito di un'ulteriore aggressione per la quale ha sporto infruttuosamente denuncia alla polizia.

Il Collegio rileva che le dichiarazioni rese dal ricorrente in merito a ciascuno degli episodi summenzionati siano generiche e lacunose, considerato che lo stesso non è stato in grado di identificare gli intimidatori e di spiegare la ragione per cui all'improvviso ha cominciato a ricevere minacce (cfr. pp. 7-8 del verbale di audizione); tuttavia, si ritiene che tali episodi siano verosimilmente accaduti alla luce della complessiva situazione personale del ricorrente suesposta.

Inoltre, il Collegio ritiene che le incongruenze individuate dalla Commissione tra l'audizione del ricorrente e quella del marito possano essere giustificate dalla circostanza che il ricorrente non abbia riferito ogni dettaglio e/o episodio al marito nell'immediato; sul punto, alla domanda *"a Sergio aveva raccontato di queste telefonate anonime?"* risponde *"no perché aveva già i suoi problemi e non volevo aggiungergliene di nuovi, gliene ho parlato solo quando la situazione stava peggiorando".*

Orbene, alla luce di quanto suesposto, le conclusioni cui è giunta la Commissione Territoriale in merito alla scarsa credibilità del racconto del richiedente non possono essere condivise: a parere del Collegio giudicante, le relative argomentazioni per un verso non

paiono coerenti con il tenore complessivo delle dichiarazioni rese dal ricorrente, e per altro verso non tengono nella debita considerazione altri elementi di importanza non trascurabile.

Quanto al primo aspetto, l'esame delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione Territoriale nelle due audizioni, alla luce delle Linee guida dettate nel 2012 dall'UNHCR per la valutazione delle Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, consente di superare la valutazione di non credibilità del racconto. Invero, le dichiarazioni del richiedente possono ritenersi sufficientemente dettagliate, prive di incoerenza, e perciò attendibili: esse sono compatibili con lo stato di disagio psicologico connesso alla paura di essere discriminato e stigmatizzato in ragione del proprio orientamento sessuale. A ragione di ciò, il ricorrente, durante il processo di domanda e valutazione della protezione internazionale, ha dichiarato di essere una persona "a cui non piace avere dei problemi" e di essere riservato sulla sua omosessualità.

Inoltre, va tenuto conto del contesto di provenienza del Richiedente, nel quale - dal punto di vista sociale - le persone con tendenze omosessuali sono fortemente discriminate, sicché è spiegabile la scelta di vivere con riservatezza la sua relazione, senza tuttavia dover sopprimere qualsiasi manifestazione affettiva pubblica.

Sul punto, il Collegio rileva che il ricorrente ha instaurato una relazione sentimentale omosessuale in Colombia con l'attuale compagno; i due si sono ivi sposati ed hanno cominciato a pianificare il loro futuro insieme. Tuttavia, la situazione presente in Colombia ha impedito al ricorrente ed a suo marito di vivere il loro rapporto in serenità, diversamente da quanto sta accadendo in Italia.

A riguardo della condizione degli omosessuali in Colombia si osserva quanto segue.

La Colombia rappresenta un caso paradigmatico di contrasto tra avanzamenti legislativi all'avanguardia e persistenti sfide sociali per la comunità LGBT. Nonostante sia riconosciuta come una delle nazioni più progressiste dell'America Latina in materia di diritti civili - con il matrimonio egualitario legalizzato nel 2016<sup>1</sup>, l'adozione per coppie omosessuali approvata nel 2015<sup>2</sup>, e una solida protezione costituzionale contro le discriminazioni - i dati sulle violenze rivelano una realtà complessa.

L'articolo 13 della Costituzione della Colombia, adottata nel 1991, costituisce il fondamento giuridico per le successive conquiste in ambito legale, assegnando allo Stato il compito di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza. Tale disposizione impone l'obbligo di garantire una protezione concreta ed efficace a favore dei gruppi sociali che si trovano in condizioni di discriminazione o emarginazione, promuovendo così un'equità

---

<sup>1</sup> Il Post, *Anche la Colombia ha legalizzato i matrimoni gay*, aprile 2016, <https://www.ilpost.it/2016/04/29/colombia-matrimonio-gay/>.

<sup>2</sup> Internazionale, *La Colombia riconosce alle coppie gay il diritto all'adozione*, novembre 2015, <https://www.internazionale.it/notizie/2015/11/05/in-colombia-riconosciuto-alle-coppie-gay-il-diritto-all-adozione>.

sostanziale e non meramente formale<sup>3</sup>. Il periodo compreso tra il 2011 e il 2016 ha rappresentato una fase di profonda trasformazione nel contesto giuridico e sociale della Colombia. La Legge 1482 del 2011 ha introdotto, in modo esplicito, il reato di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, segnando un passo significativo nella lotta contro le disuguaglianze<sup>4</sup>. A questa normativa è seguita, nel 2015, l'estensione del diritto di adozione alle coppie dello stesso sesso, ampliando ulteriormente i diritti riconosciuti alle persone LGBT<sup>5</sup>. Nel 2016, la Corte costituzionale della Colombia ha inoltre sancito la legalizzazione del matrimonio egualitario<sup>6</sup>.

Le elezioni del 2022 hanno costituito una svolta storica, con l'elezione di sei parlamentari apertamente LGBT, riflettendo un progressivo cambiamento nella rappresentanza politica e nell'accettazione sociale<sup>7</sup>. Nello stesso anno, la Corte costituzionale colombiana ha riconosciuto la possibilità di indicare un terzo genere, non binario, nei documenti ufficiali<sup>9</sup>. Tale riconoscimento è stato concretamente attuato attraverso l'implementazione, da parte dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile colombiano, dell'opzione "X" sui passaporti, affiancata alle tradizionali categorie "M" (maschio) e "F" (femmina), segnando un ulteriore avanzamento verso l'inclusione e il rispetto delle diversità di genere<sup>10</sup>. Si segnala, inoltre, la recentissima pronuncia della Corte costituzionale colombiana, emessa nel marzo 2025, con la quale sono stati estesi i diritti legati all'allattamento, precedentemente riconosciuti esclusivamente alle donne biologiche, a tutte le persone che allattano, a prescindere dal loro genere<sup>11</sup>. Un segno tangibile del mutato approccio adottato dal governo si evince dall'inclusione esplicita della comunità LGBTIQ+ nel Piano Nazionale di Sviluppo, approvato all'inizio del 2023 e valido fino al 2026. Per la prima volta nella storia del paese, le persone LGBT sono state integrate non

---

<sup>3</sup> Constitución Política de la República de Colombia, art. 13, ultimo aggiornamento 31/12/2024, <http://www.secretariassenado.gov.co/constitucion-politica>.

<sup>4</sup> Universidad de los Andes, Chaparro Díaz&Julián Eduardo, *Ley 1482 de 2011 - la discriminación por orientación sexual como límite a la libertad de expresión*, 2015, <https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/f1ed82c9-7719-426c-8797-b49b2f3c237b>.

<sup>5</sup> Internazionale, *In Colombia riconoscimento parziale del diritto all'adozione per le coppie gay*, febbraio 2025, <https://www.internazionale.it/notizie/2015/02/20/in-colombia-riconoscimento-parziale-del-diritto-all-adozione-per-le-coppie-gay>.

<sup>6</sup> HRW, *Colombia: Constitutional Court Upholds Same-Sex Marriage*, aprile 2016, <https://www.hrw.org/news/2016/04/28/colombia-constitutional-court-upholds-same-sex-marriage>.

<sup>7</sup> El Colombiano, *Al Congreso llegan 5 nuevas representaciones LGBTI*, marzo 2022, <https://www.elcolombiano.com/colombia/participacion-lgbti-en-el-congreso-2022-OO16908017>.

<sup>8</sup> El Espectador, *Elecciones 2022: creció la representación LGBTI+ en el Congreso*, marzo 2022, <https://www.elespectador.com/politica/elecciones-colombia-2022/elecciones-2022-crecio-la-representacion-lgbti-en-el-congreso/>.

<sup>9</sup> HRW, *Colombia's Constitutional Court Advances Gender Diversity*, marzo 2022, <https://www.hrw.org/news/2022/03/08/colombias-constitutional-court-advances-gender-diversity>.

<sup>10</sup> Agence France Presse, *Colombia Adds Non-binary Gender Option On Passports*, agosto 2023, <https://www.barrons.com/news/colombia-adds-non-binary-gender-option-on-passports-56fc04f6>.

<sup>11</sup> Red Jurista, *Corte Constitucional amplió derechos de lactancia a todas las personas en periodo de amamantamiento*, marzo 2025, <https://www.redjurista.com/NewsPaper/37/actualidad/20728/corte-constitucional-amplio-derechos-de-lactancia-a-todas-las-personas-en-periodo-de-amamantamiento#:~:text=lunes%2C%2010%20de%20marzo%20de.de%20los%20permisos%20laborales%20correspo ndientes>.

soltanto nei principi generali o nell'introduzione del piano, come avveniva in precedenza, ma nell'articolato stesso del documento<sup>12</sup>.

Segnali positivi si riscontrano anche in relazione alla percezione e all'accettazione sociale della comunità LGBT da parte della società colombiana. A titolo esemplificativo, si osserva un crescente sostegno della popolazione nei confronti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Dai sondaggi condotti da Invamer emerge infatti che, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2024, la percentuale di persone favorevoli a tale istituto è aumentata dal 37% al 43%<sup>13</sup>. Secondo un membro della ONG Ruta Pacífica de las Mujeres, le donne lesbiche hanno fatto coming out, per la maggior parte, più di recente rispetto agli uomini gay. Di conseguenza, la loro visibilità e il loro emergere sulla scena pubblica sono recenti, ma comunque significativi<sup>14</sup>.

Tuttavia, nonostante si osservino significativi progressi in merito alla condizione delle persone LGBT in Colombia, l'analisi non può limitarsi a una mera constatazione delle evoluzioni normative e degli sviluppi giurisprudenziali, per quanto positivi, registrati nel Paese. È invece indispensabile procedere a una valutazione approfondita della realtà sostanziale. A tal proposito, dalle fonti esaminate emerge che la Colombia è caratterizzata da un problema storico di violenza generalizzata<sup>15</sup>, la cui incidenza si ripercuote inevitabilmente anche sulle donne e sulla comunità LGBT<sup>16</sup>. Secondo i dati forniti dall'Istituto Nazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi della Colombia, nel 2023 sono stati registrati 14.033 omicidi<sup>17</sup>, tra i quali, come riportato da Human Rights Watch, 159 hanno coinvolto esponenti della comunità LGBT, con 32 casi potenzialmente riconducibili a motivazioni legate a pregiudizi<sup>18</sup>. A febbraio 2024, l'Ufficio del Procuratore Generale ha creato un'unità per indagare sui crimini motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere della vittima<sup>19</sup>.

---

<sup>12</sup> Caribe Afirmativo, *El sistema nacional LGBTIQ+: la acción que puede mejorarnos la calidad de vida*, aprile 2024, <https://caribeafirmativo.lgbt/el-sistema-nacional-lgbtiq-la-accion-que-puede-mejorarnos-la-calidad-de-vida/>.

<sup>13</sup> Infobae, *Estudio revela a una Colombia conservadora: se oponen al uso recreativo de drogas y al matrimonio homosexual*, settembre 2024, <https://www.infobae.com/colombia/2024/09/01/estudio-revela-a-una-colombia-conservadora-se-oponen-al-uso-recreativo-de-drogas-y-al-matrimonio-homosexual/>.

<sup>14</sup> OFPRA - Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: *Rapport de mission en République de Colombie*, 26 November 2024, [https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra\\_flora/2411\\_col\\_rapport\\_de\\_mission\\_ofpra\\_cnda\\_final.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2411_col_rapport_de_mission_ofpra_cnda_final.pdf)

<sup>15</sup> Al Jazeera, *Colombia's Petro decrees emergency powers amid deadly border area violence*, gennaio 2025, <https://www.aljazeera.com/news/2025/1/24/colombias-petro-decrees-emergency-powers-amid-deadly-border-area-violence>; ANSA, *Onu, nel 2023 registrati 98 massacri in Colombia*, febbraio 2024, [https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2024/02/29/onu-nel-2023-registrati-98-massacri-in-colombia\\_4afc28f2-fb27-4d67-bdde-d388a2ac6ab1.html](https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2024/02/29/onu-nel-2023-registrati-98-massacri-in-colombia_4afc28f2-fb27-4d67-bdde-d388a2ac6ab1.html).

<sup>16</sup> ABC, *Colombia: Violence Against Women, Girls and the LGBTQI+ Community – Its Causes and Consequences*, novembre 2024, <https://www.abcolombia.org.uk/colombia-violence-against-women-girls-and-the-lgbtqi-community-its-causes-and-consequences/>.

<sup>17</sup> Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, *Boletín estadístico diciembre 2023*, dicembre 2023, [https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/879499/Boletin\\_diciembre\\_2023\\_.pdf](https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/879499/Boletin_diciembre_2023_.pdf).

<sup>18</sup> HRW, *Colombia: Events of 2024*, gennaio 2025, <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/colombia>.

<sup>19</sup> HRW - Human Rights Watch: *World Report 2025 - Colombia*, 16 January 2025, <https://www.ecoi.net/en/document/2120069.html>

Le persone LGBTI possono incontrare ostacoli nell'accesso alla giustizia<sup>20</sup> e possono avere problemi con la polizia a causa del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere<sup>21</sup> Secondo le rilevazioni di Colombia Diversa, il tasso di impunità per gli omicidi ai danni di persone LGBT, verificatisi nel periodo compreso tra il 1993 e il 2020, si attesta al 90,57%, raggiungendo il 100% nel caso specifico degli omicidi di transgender<sup>22</sup>. Nel 2022, Colombia Diversa ha inoltre registrato 107 vittime di “violenza da parte della polizia” motivata da pregiudizi nei confronti dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere della vittima. I problemi più comuni riportati sono stati minacce, abusi verbali e “procedure irregolari della polizia”. Nel 2023, Colombia Diversa ha registrato 89 vittime LGBTI di violenza da parte della polizia<sup>23</sup>.

Le fonti evidenziano come i conflitti abbiano contribuito ad aggravare il fenomeno della violenza e delle minacce contro le persone LGBT. Secondo l'organizzazione Caribe Afirmativo, nel contesto dei conflitti armati, le persone LGBT sono state vittime di minacce, spostamenti forzati, sparizioni forzate, rapimenti, gravi violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali, detenzioni arbitrarie, torture e omicidi, per mano di gruppi armati irregolari post-FARC-EP, l'ELN, altri attori armati irregolari, la polizia e le forze armate<sup>24</sup>.

Nel 2024, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha ricevuto 569 denunce di minacce e altre violazioni dei diritti umani contro i difensori dei diritti umani; questo è solo un campione del numero totale di casi. Di queste, 353 accuse riguardavano uomini, 200 donne e 16 difensori della comunità LGBTIQ+; 21 erano minacce collettive. In cinque casi, le minacce contro le donne e le persone LGBTIQ+ possono equivalere a violenza di genere<sup>25</sup>. In particolare, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite ha documentato casi di violenza di genere nel contesto del conflitto armato, perpetrati come parte di una strategia di controllo sociale e territoriale da parte di attori armati e come mezzo per reclutare ragazze e punire le donne difensori dei diritti umani e le persone LGBTIQ+<sup>26</sup>.

Secondo un recente report di missione di OFPRA<sup>27</sup>, in Colombia, l'omofobia e la transfobia devono essere viste più da una prospettiva territoriale che politica. Pertanto, è

---

<sup>20</sup> USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Colombia, 23 April 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107648.html>

<sup>21</sup> UK Home Office: Country Policy and Information Note Colombia: Actors of protection [Version 1.0], January 2025 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2120438/COL\\_CPIN\\_Actors\\_of\\_Protection.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2120438/COL_CPIN_Actors_of_Protection.pdf)

<sup>22</sup> UNHCR, *International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Colombia*, agosto 2023, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2095848/64cb691c4.pdf>.

<sup>23</sup> UK Home Office: Country Policy and Information Note Colombia: Actors of protection [Version 1.0], January 2025 [https://www.ecoi.net/en/file/local/2120438/COL\\_CPIN\\_Actors\\_of\\_Protection.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2120438/COL_CPIN_Actors_of_Protection.pdf)

<sup>24</sup> UNHCR, *International Protection Considerations with Regard to People Fleeing Colombia*, agosto 2023, p. 76, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2095848/64cb691c4.pdf>.

<sup>25</sup> HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Situation of human rights in Colombia Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/58/24], 22 January 2025

<sup>26</sup> HRC - UN Human Rights Council (formerly UN Commission on Human Rights): Situation of human rights in Colombia Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/58/24], 22 January 2025

<sup>27</sup> OFPRA - Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: Rapport de mission en République de Colombie, 26 November 2024

rischioso adottare un approccio nazionale alla questione delle comunità LGBTI, poiché la loro situazione è molto diversa da un dipartimento all'altro. Diverse fonti con cui i funzionari dell'OFPPRA hanno parlato (tra cui la già citata ONG Colombia Diversa) hanno sottolineato le grandi disparità territoriali nella situazione delle persone LGBTI, che sembra essere molto più difficile nelle aree rurali. Ciò è particolarmente vero nelle regioni più colpite dal conflitto, dove la maggioranza della popolazione è costituita da comunità indigene o afrocolombiane.

Secondo questo intervistato, esiste una disparità significativa tra Bogotá e le altre regioni del Paese, dovuta a una differenza abissale tra la Colombia urbana e quella rurale. Paradossalmente, le tre principali città del Paese sono le aree in cui si registra il maggior numero di omicidi<sup>28</sup>. Il rifiuto della comunità porta alcune persone LGBTI a lasciare la loro regione d'origine e a stabilirsi in una delle principali città del Paese (di solito Bogotá, Medellín o Cali). Una volta stabilitesi in città, queste persone si trovano spesso in preda alla solitudine e all'insicurezza. Colombia Diversa ha identificato che molti omicidi in queste città sono stati commessi contro individui isolati provenienti da altre parti della Colombia o da un altro Paese dell'America Latina. Queste persone non dispongono di reti di sostegno e hanno interrotto i legami familiari con la loro regione d'origine.

Alla luce delle fonti predette, nonostante si rilevi che in Colombia sussistono delle tutele sul piano giuridico per la comunità LGBTQ+, si constata che queste non trovino riscontro su un piano fattuale.

In questo contesto, si palesa concreta l'esposizione al rischio di subire persecuzioni e discriminazioni a causa del proprio orientamento sessuale, e quindi, diversamente da quanto valutato dalla Commissione, si ritiene fondato il timore di persecuzione.

Pertanto, merita accoglimento la domanda di riconoscimento di status di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

Si dichiarano irripetibili le spese processuali, tenuto conto della natura della causa e del fatto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza,

**-Accoglie il ricorso e Dichiarava che**

ca in Colombia, ha diritto allo status di rifugiato;

**-dichiara irripetibili le spese di lite;**

---

[https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra\\_flora/2411\\_col\\_rapport\\_de\\_mission\\_ofpra\\_cnda\\_final.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2411_col_rapport_de_mission_ofpra_cnda_final.pdf)

<sup>28</sup> OFPPRA - Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: Rapport de mission en République de Colombie, 26 November 2024

[https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra\\_flora/2411\\_col\\_rapport\\_de\\_mission\\_ofpra\\_cnda\\_final.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/2411_col_rapport_de_mission_ofpra_cnda_final.pdf)

-manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente provvedimento e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24.3.2025

Il Giudice estensore  
Dott.ssa Silvia Carosio

Il Presidente  
dott.ssa Alessandra Aragno